

Credito di imposta per acquisto di cargo bike. In Gazzetta le disposizioni attuative

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022, il Decreto 9 marzo 2022 del Ministero della transizione ecologica, recante: «Disposizioni per il riconoscimento di un credito di imposta per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita ai fini dell'ottimizzazione dei processi della logistica in ambito urbano».

Credito d'imposta per l'acquisto della carta per gli anni 2020 e 2021. Pronto il codice tributo

Con la risoluzione n. 19/E del 22 aprile 2022, istituito il codice tributo "6974" denominato "credito d'imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite – art. 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34" per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del cd. Bonus Carta.

Piattaforma cessione crediti. L'Agenzia delle Entrate aggiorna la guida

La guida illustra le funzionalità della “Piattaforma cessione crediti”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, con la quale i soggetti titolari di crediti d’imposta cedibili possono comunicare all’Agenzia l’eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi, ai sensi delle disposizioni pro tempore vigenti.

All’attualità, attraverso la Piattaforma possono essere comunicate le cessioni:

dei crediti relativi alle detrazioni per lavori edilizi, per le quali i beneficiari hanno già optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (es. Superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus facciate, colonnine di ricarica, ristrutturazioni ed eliminazione delle barriere architettoniche), di cui sono titolari i cessionari e i fornitori che hanno applicato gli sconti;

del Tax credit vacanze, di cui sono titolari le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a seguito dell’applicazione degli sconti ai propri clienti (articolo 176 del decreto- legge n. 34 del 2020);

del credito d’imposta ACE (articolo 19, comma 3, del decreto- legge n. 73 del 25 maggio 2021).

Credito di imposta investimenti nel Mezzogiorno e Zone economiche speciali, pronto il nuovo modello da utilizzare dal 7 giugno per fruire dei benefici 2022

Dal prossimo 7 giugno è possibile presentare le comunicazioni per fruire dei crediti d'imposta investimenti nel Mezzogiorno e nelle Zone economiche speciali (Zes) per l'anno 2022. Un provvedimento firmato oggi dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato infatti il nuovo modello, che sostituirà la precedente versione a partire dal prossimo 7 giugno.

Con lo stesso modello sarà possibile presentare anche le comunicazioni di rettifica e di rinuncia ai crediti d'imposta richiesti con precedenti versioni del modello.

Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno,

Sisma Centro-Italia e Zone Economiche Speciali (ZES): nuovo restyling al modello

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022, prot. n. 107620/2022, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato da ultimo con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021», pubblicato il 06.04.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 24, disposte le modifiche al modello di comunicazione, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato da ultimo con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021.

La presentazione della comunicazione mediante l'utilizzo della versione aggiornata del modello è consentita a partire dal 7 giugno 2022.

Credito d'imposta per il pagamento del canone

patrimoniale dovuto per le installazioni pubblicitarie. Le istruzioni per usufruire del bonus

Pronte le istruzioni operative per ottenere il credito d'imposta destinato ai titolari di impianti pubblicitari privati (o concessi a privati) che hanno versato il canone patrimoniale dovuto per il 2021 per l'affissione di manifesti commerciali in aree pubbliche o aperte al pubblico. Con la circolare n. 1/E, firmata (il 7 gennaio 2022) dal direttore dell'Agenzia, vengono forniti chiarimenti sulle modalità di fruizione del bonus, introdotto dal D.L. Sostegni bis (D.L. n. 73/2021) con uno stanziamento complessivo pari a 20 milioni di euro per favorire la ripresa del mercato della pubblicità, anche in considerazione delle ripercussioni economiche dovute all'emergenza sanitaria. Il tax credit, che è utilizzabile esclusivamente in compensazione, potrà essere richiesto dal 10 febbraio al 10 marzo 2022 comunicando l'importo versato per lo scorso anno tramite i canali telematici dell'Agenzia, come stabilito con il provvedimento del 29 ottobre 2021.

**Publicato il decreto
Interministeriale per il
credito d'imposta per la**

digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator

Pubblicato sul sito istituzionale www.ministeroturismo.gov.it il Decreto Interministeriale del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2021, recante: le modalità applicative per la fruizione del credito di imposta di cui all'articolo 4 – (Credito d'imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator) del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 – «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose».

Crediti d'imposta sostenuti dalla misura "Investimento 1: Transizione 4.0". Identificati i codice tributo e istruzioni per la dichiarazione dei bonus maturati

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 68/E del 30 novembre 2021 identifica i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta sostenuti dalla misura "Investimento 1: Transizione 4.0" –

Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia (PNRR)

Bonus “Tessile e Moda”. Il credito d'imposta effettivamente fruibile è pari al 64,2944 per cento dell'importo del credito richiesto

L'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha previsto un credito d'imposta a favore dei soggetti operanti nell'industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, in misura pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020 e a quello in corso al 31 dicembre 2021, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. In proposito, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 262282 dell'11 ottobre 2021 ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito

d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Tanto premesso, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 novembre 2021, prot. n. 334506 resa nota che la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 64,2944 per cento dell'importo del credito richiesto.

Tax credit sanificazione: istituito il codice tributo per la compensazione

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 64/E dell'11 novembre 2021 (di seguito riportata) ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Come è noto i beneficiari, ovvero gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali – compresi gli enti del Terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti – nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, potranno utilizzare il credito nella dichiarazione dei redditi 2021 (ovvero quella relativa al periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta) oppure, utilizzando esclusivamente i servizi telematici delle Entrate, in compensazione tramite modello F24. In questo secondo caso, i beneficiari dovranno utilizzare

il seguente codice tributo “6951” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 32 del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73” istituito con la sopra citata risoluzione”.

Bonus “Teatro e Spettacoli”. Diffuso il vademecum per beneficiare del credito d’imposta

Arrivano le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per richiedere il nuovo bonus destinato al settore delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, così come previsto dal D.L. Sostegni. Nella circolare n. 14/E pubblicata oggi vengono, infatti, fornite indicazioni su come ottenere il contributo, sotto forma di credito d’imposta del 90% delle spese sostenute nel 2020, sui requisiti da rispettare e sulle tipologie di spese ammissibili.

Tax credit al 30% per le spese per sanificazione e

acquisto di dispositivi di protezione da Covid-19. Utilizzabile il 100% del credito richiesto

I contribuenti che hanno presentato alle Entrate la domanda per l'accesso al credito d'imposta previsto per le spese di sanificazione e per l'acquisto dei dispositivi di protezione da Covid-19 potranno beneficiarne interamente, in misura pari quindi al 30% delle spese comunicate. Il provvedimento firmato oggi dal direttore dell'Agenzia ha, infatti, determinato la possibilità di fruire interamente del credito d'imposta al 30%, in quanto il totale degli importi richiesti è inferiore rispetto alle risorse disponibili stanziare.

Tax credit musica. In Gazzetta le disposizioni di attuative

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 2 novembre 2021 il decreto del Ministero della cultura del 13 agosto 2021. Il decreto approva le disposizioni applicative per l'attribuzione del credito di imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni, destinato alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali, nonché alle imprese

produttrici e organizzatrici di spettacoli musicali dal vivo, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura.

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione ex Sostegni-bis. Pubblicata in extremis la circolare esplicativa

L'articolo 32 del Decreto Sostegni-bis, riconosce in favore di determinati soggetti un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d'imposta in parola spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Tuttavia, ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021. Ora, in vista della scadenza del 4 novembre 2021 per l'invio della comunicazione delle spese per usufruire del

credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate con circolare n. 13 E del 2 novembre 2021 rende noti i chiarimenti per la richiesta e fruizione del bonus.

Modalità, termini e contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per il pagamento del canone patrimoniale dovuto per le installazioni pubblicitarie

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2021, prot. n. 295258/2021 definiti i criteri e le modalità attuative delle disposizioni di cui all'articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la fruizione del credito d'imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e per assicurare il rispetto del limite di spesa previsto. Con il provvedimento è, inoltre, approvato il modello di

“Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari”, con le relative istruzioni. La predetta comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate. A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La Comunicazione può essere inviata dal 10 febbraio 2022 al 10 marzo 2022.

Pronto il software di compilazione della richiesta del “Bonus tessile, moda e accessori”

Rilasciato il software ComunicazioneSettoreTessile che consente la compilazione della comunicazione per la richiesta del credito d'imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Per accedere al credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, occorre comunicare all'Agenzia delle Entrate tale “incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino”, al fine di consentire

l'individuazione, nei limiti delle risorse disponibili, della quota effettivamente fruibile del credito.

La comunicazione va inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni:

- dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020;
- dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Crediti d'imposta Mezzogiorno e ZES. Aggiornato il software CIM17 (versione 3.1.0)

Rilasciata la versione 3.1.0 del 28/10/2021 del software che consente la trasmissione telematica del modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), denominato "Creditoinvestimentisud" (CIM17).

La pubblicazione della nuova release è motivata dalla necessità di prevedere l'aumento del limite di importo per progetto da 50 a 100 milioni di euro ed estensione all'acquisto dei beni immobili strumentali relativamente al credito ZES per il periodo a partire dall' 01/06/2021.

Comunicazione per la fruizione del Bonus investimenti nel Mezzogiorno, Sisma Centro-Italia e ZES. Rinnovato il modello 2021 per dar spazio ai nuovi ambiti applicativi nelle zone speciali

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021, prot. n. 291090/2021, disposte le modifiche al modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES). Come chiarito nella parte motiva provvedimento, l'aggiornamento del modello di comunicazione deriva dalla necessità di dare seguito alle disposizioni contenute nell'articolo 57, comma 1, lett. b), n. 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che hanno modificato la disciplina riguardante il credito di imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES) di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, elevando il limite massimo del costo complessivo agevolabile di ciascun progetto da 50 milioni di euro a 100 milioni di euro ed estendendo la misura agevolativa

all'acquisto dei beni immobili strumentali. La presentazione della comunicazione mediante l'utilizzo della nuova versione del modello è consentita a partire dal 28 ottobre, giorno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento. In particolare, spiega l'Agenzia, al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate, consentendo ai soggetti interessati di fruire del credito d'imposta secondo il nuovo quadro normativo, si è reso necessario un aggiornamento del modello di comunicazione attualmente utilizzato per richiedere l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta, prevedendo nel quadro B del modello un nuovo riquadro per l'indicazione degli investimenti nelle ZES realizzati dal 1° giugno 2021, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 77 del 2021.

Tax credit pubblicità: apertura della piattaforma per l'invio della comunicazione per l'accesso al bonus per l'anno 2021

Dal 1° al 31 ottobre 2021 è possibile inviare la comunicazione per l'accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l'anno 2021 (prenotazione) attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica

(CIE).

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione ex Sostegni-bis. Al via le domande online

Al via il bonus sanificazione. A partire da oggi, infatti, sarà possibile presentare la domanda per accedere al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione introdotto dal decreto "Sostegni-bis". Il provvedimento del direttore dell'Agenzia del 15 luglio scorso ha approvato il modello e ha definito le modalità di accesso al nuovo credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Tax credit edicole. Al via le

domande

Dal 1° al 30 settembre 2021 è possibile presentare la domanda di accesso per l'anno 2021 al credito di imposta per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d'Identità Elettronica (CIE), dal percorso di menù "Servizi on-line" -> "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria" -> "Credito di imposta edicole".

Bonus pubblicità per l'anno 2021. La prenotazione dal 1° al 31 ottobre 2021

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, comunica che, a causa degli interventi di aggiornamento della piattaforma telematica a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 67, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, si rende necessario posticipare il periodo per l'invio della comunicazione per l'accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l'anno 2021 ("prenotazione").

La finestra temporale per l'invio della comunicazione telematica per l'accesso al beneficio è spostata nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2021 (anziché dal 1° al 30 settembre 2021).

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. Diffuso il quesitario del Fisco

Con circolare n. 9 E del 23 luglio 2021– sentito anche il Mi.S.E. – l'Agenzia delle entrate ha fornito, sotto forma di risposte a quesiti, le attese istruzioni relative alle modalità di applicazione del credito d'imposta disciplinato dalla legge di bilancio 2021. Le risposte sono state raggruppate in funzione delle tematiche, anche al fine di chiarire i più ricorrenti dubbi interpretativi.

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione

ex Sostegni-bis. Definiti i criteri per la fruizione del bonus

L'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, cd. Sostegni-bis riconosce un credito d'imposta in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19, nella misura e alle condizioni indicate dal medesimo articolo 32. Con provvedimento del 15 luglio 2021, Prot. n. 191910/2021 adottato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 32, stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta, ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 1 del medesimo articolo 32.

Proroga per il 2021 dei crediti d'imposta Mezzogiorno e ZES e estensione del credito d'imposta alle ZES Abruzzo e Sicilia. Aggiornato

il software CIM17 (versione 3.0)

Rilasciata la versione 3.0.0 del 31/03/2021 del software che consente la trasmissione telematica del modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), denominato "Creditoinvestimentisud" (CIM17).

Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, Sisma centro Italia e Zone Economiche Speciali (ZES). Approvato il modello 2021

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 marzo 2021, prot.n. 65238 pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 9 marzo 2021, disposte le attese modifiche al modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES). In nuovo modello di comunicazione sostituisce il precedente modello a partire dal 31 marzo 2021. A decorrere

dalla predetta data, va utilizzata la versione aggiornata del modello sia per la fruizione dei crediti d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), istituiti, rispettivamente, dall'art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dall'art. 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, e dall'art. 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, sia per la presentazione di comunicazioni di rettifica e di rinunce al credito d'imposta. Il modello è stato modificato, prevedendo nel "Quadro B – Dati della struttura produttiva" i campi riservati agli investimenti e al credito d'imposta relativi all'anno 2021.

Credito d'imposta per la quotazione delle PMI. Fino al 31 marzo 2021 per le domande relative ai costi sostenuti entro il 31 dicembre 2020

E' stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 il credito d'imposta per sostenere la quotazione delle PMI sui mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Le imprese potranno, infatti, usufruire di un credito d'imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di 500.000 euro. L'obiettivo è quello di rafforzare la patrimonializzazione delle PMI, favorendone la

crescita anche in termini organizzativi e gestionali.

Per la misura è prevista una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro.

Le PMI potranno presentare le domande per la concessione del credito d'imposta al seguente indirizzo:
Dgpiipmi.div05@pec.mise.gov.it

Fino al 31 marzo 2021 per le domande relative ai costi sostenuti entro il 31 dicembre 2020, mentre potranno essere presentate dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 quelle relative ai costi sostenuti entro il 31 dicembre 2021.

Contributo una tantum 2021 per le edicole. Dal 21 gennaio 2021 possibile la presentazione delle domande

Dal 21 gennaio 2021 alle ore 10 sino al termine di scadenza, fissato dalla legge al 28 febbraio 2021, sarà attiva la procedura informatica – accessibile nell'area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it – per la presentazione delle domande per il nuovo “bonus” dedicato ai rivenditori di giornali e periodici, disciplinato dall'articolo 6-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Il nuovo bonus, sempre rivolto agli esercenti punti vendita esclusivi, è caratterizzato da due novità: la prima riguarda i requisiti, che sono stati semplificati, risultando ora necessario unicamente che il richiedente non sia titolare di

un reddito da lavoro dipendente; la seconda riguarda la misura del contributo, che è stata elevata fino ad un massimo di 1.000 euro.

Crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali previsti dalle leggi di bilancio 2020 e 2021. Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione

Con la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 3 del 13 gennaio 2021 istituiti i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali, di cui all'articolo 1, commi 184 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna "importi a debito versati". Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato "AAAA".

Tax credit edicole: pubblicato l'elenco dei soggetti beneficiari per l'anno 2020

È stato emanato oggi, 23 novembre 2020, il decreto del Capo del Dipartimento (www.informazioneeditoria.gov.it.) che approva l'elenco dei soggetti cui è riconosciuto, per l'anno 2020, il credito di imposta per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.i. con l'indicazione dell'importo a ciascuno spettante. L'elenco è stato trasmesso all'Agenzia delle Entrate.

Per la generalità dei soggetti ammessi, il credito d'imposta può essere fruito, mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice tributo 6913, istituito dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 107/E del 18 dicembre 2019. Il modello F24 può essere presentato a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del citato provvedimento e dell'elenco allegato sul sito Internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. (www.informazioneeditoria.gov.it).